



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



# **Indice**

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	11
SEZIONE SECONDA	23
CEZIONE TEDZA	2.5
SEZIONE TERZA	35
SEZIONE QUARTA	51
SEZIONE QUINTA	59
SEZIONE SESTA	66

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-05

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GJUZI ERMAL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale – Trasmissione sulla base di ordine europeo di indagine - Utilizzabilità - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere della prova a carico della parte interessata – Sussistenza.

L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440-01, N. 44882 del 2023 Rv. 285386-01

Massime precedenti Vedi: N. 1396 del 2022 Rv. 282886-01, N. 2173 del 2017 Rv. 269000-01, N. 19216 del 2020 Rv. 279246-01, N. 48838 del 2023 Rv. 285599-02, N. 1915 del 2011 Rv. 249048-01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-03 Rv. 285284-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01

Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-01

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GJUZI ERMAL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Applicabilità dell'art. 234-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali di cui agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.

234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su "chat" di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 35

Massime precedenti Difformi: N. 6364 del 2023 Rv. 283998-01, N. 16347 del 2023 Rv. 284563-01, N. 47201 del 2023 Rv. 285350-01

Massime precedenti Vedi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-03 Rv. 285543-02, N. 12975 del 2020 Rv. 278808-02, N. 44882 del 2023 Rv. 285386-01, N. 48838 del 2023 Rv. 285599-01 Rv. 285599-02, N. 45002 del 2016 Rv. 268457-01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-03 Rv. 285363-02, N. 44155 del 2023 Rv. 285362-01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01

Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-04

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GJUZI ERMAL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi detenuti da autorità giudiziaria estera - Disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità alle richieste rivolte ad altra autorità giudiziaria che li detenga - Esclusione - Necessità per il pubblico ministero di chiedere la preventiva autorizzazione al giudice - Esclusione.

In materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-02, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-01, N. 44155 del 2023 Rv. 285362-01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-01

Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-02

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO **ANTONIO.** Imputato: **GJUZI ERMAL.** P.M. **GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Richiesta ed acquisizione da parte del pubblico ministero italiano di prove qià in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento italiano - Necessità - Esclusione.

In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30

Massime precedenti Conformi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-02, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-01 Rv. 285363-02

Massime precedenti Vedi: N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01, N. 12975 del 2020 Rv. 278808-02

Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-03

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO **ANTONIO.** Imputato: GJUZI ERMAL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale - Acquisizione con ordine europeo di indagine - Preventiva autorizzazione del giudice italiano a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363-01 Rv. 285363-02

Massime precedenti Vedi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-01, N. 44155 del 2023 Rv. 285362-02, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-02 Rv. 285284-03

Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-06

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GJUZI ERMAL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Comunicazioni digitali - Impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo per la decrittazione delle comunicazioni - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni - Onere della prova a carico della parte interessata - Sussistenza - Limiti.

In materia di comunicazioni digitali, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363-04

Massime precedenti Vedi: N. 14395 del 2019 Rv. 275534-01, N. 49896 del 2019 Rv. 277949-03, N. 46390 del 2023 Rv. 285494-01, N. 30395 del 2022 Rv. 283454-01, N. 47201 del 2023 Rv. 285350-01

Sez. U, Sentenza n. 23756 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286589-05

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIORGI BRUNO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/07/2023

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni telematiche - Contenuto dei messaggi criptati con un algoritmo - Impossibilità per la difesa di accedervi - Violazione dei diritti di difesa - Esclusione - Ragioni.

In materia di intercettazioni telematiche, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo, utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse, non determina una violazione dei diritti fondamentali di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e l'utilizzo di una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46482 del 2023 Rv. 285363-04

Massime precedenti Vedi: N. 14395 del 2019 Rv. 275534-01, N. 46390 del 2023 Rv. 285494-01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166-02, N. 30395 del 2022 Rv. 283454-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23755 del 2024 Rv. 286573-06

Sez. U, Sentenza n. 23756 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286589-01

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIORGI BRUNO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine- Acquisizione all'estero dei risultati di intercettazioni disposte da autorità giudiziaria straniera su piattaforma informatica criptata e criptofonini - Applicabilità dell'art. 234-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Disciplina di cui all'art.270 cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

In materia di ordine europeo di indagine, l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, trovando, invece, applicazione a tal fine la disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 13, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 7, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 36, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-02 Rv. 285543-03, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-02 Rv. 285363-03

*Massime precedenti Difformi:* N. 16347 del 2023 Rv. 284563-01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998-01, N. 47201 del 2023 Rv. 285350-01

Massime precedenti Vedi: N. 48838 del 2023 Rv. 285599-01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01, N. 36747 del 2003 Rv. 225465-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-01

Sez. U, Sentenza n. 23756 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286589-04

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIORGI BRUNO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Utilizzabilità di intercettazioni, effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, già disposte dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione - Limiti - Violazione dei diritti fondamentali - Onere di allegazione a carico della parte interessata.

In materia di ordine europeo di indagine, l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si è verificata la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 35, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19082 del 2023 Rv. 284440-01, N. 44882 del 2023 Rv. 285386-01

Massime precedenti Vedi: N. 42006 del 2010 Rv. 249109-01, N. 48838 del 2023 Rv. 285599-02, N. 45002 del 2016 Rv. 268457-01, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-02 Rv. 285284-03

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23755 del 2024 Rv. 286573-05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21420 del 2003 Rv. 224184-01, N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01

Sez. U, Sentenza n. 23756 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286589-02

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIORGI BRUNO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Acquisizione di prove già in possesso dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione - Richiesta emessa dal pubblico ministero italiano - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle - Necessità - Esclusione.

In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 13, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46833 del 2023 Rv. 285543-02 Rv. 285543-01, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-01 Rv. 285363-02

Massime precedenti Vedi: N. 12975 del 2020 Rv. 278808-02, N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01, N. 11168 del 2019 Rv. 274996-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23755 del 2024 Rv. 286573-02

Sez. U, Sentenza n. 23756 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286589-03

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIORGI BRUNO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Acquisizione degli esiti di intercettazioni, già in possesso dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, effettuate con utilizzo di un captatore informatico installato su un server di una piattaforma criptata- Richiesta emessa dal pubblico ministero italiano - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice del procedimento - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione da parte del pubblico ministero con la richiesta di acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l'inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l'ordinamento giuridico italiano, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice italiano, non essendo ciò previsto dalla disciplina nazionale e non risultando come condizione necessaria ai sensi dell'art.6 Direttiva 2014/41/UE.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 178, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 46833 del 2023 Rv. 285543-02, N. 46482 del 2023 Rv. 285363-01 Rv. 285363-02, N. 44155 del 2023 Rv. 285362-02, N. 44154 del 2023 Rv. 285284-02 Rv. 285284-03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01, N. 45189 del 2004 Rv. 229245-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-03

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

# Sezione prima



### Sez. 1, Sentenza n. 23734 del 17/05/2024 Cc. (dep. 13/06/2024) Rv. 286592-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PMT C/ ANZALONE GIUSEPPE. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MESSINA, 02/02/2024

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Richiesta - Rigetto per mancanza di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29349 del 2018 Rv. 273376-01

Massime precedenti Vedi: N. 6663 del 2016 Rv. 266111-01, N. 14041 del 2023 Rv. 284380-01, N. 28288 del 2021 Rv. 281797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01

## Sez. 1, Sentenza n. 23731 del 17/05/2024 Cc. (dep. 13/06/2024) Rv. 286672-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: MINISTERO GIUSTIZIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 26/01/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimento di diniego di acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo dell'istituto - Reclamo giurisdizionale - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale).

*Riferimenti normativi:* Legge 27/06/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/06/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 27/06/1975 num. 354 art. 9, Legge 27/06/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28258 del 2021 Rv. 281998-01, N. 1306 del 2024 Rv. 285656-01, N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 15153 del 2023 Rv.

284433-01, N. 17489 del 2024 Rv. 286328-01, N. 4642 del 2022 Rv. 282946-02, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

## Sez. 1, Sentenza n. 22608 del 15/05/2024 Ud. (dep. 05/06/2024) Rv. 286590-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: SPINNATO NICOLA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 22/01/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 - Patente revocata per effetto di una misura di prevenzione diversa da quella nella cui vigenza è stata commessa la violazione - Sussistenza del reato - Ragioni.

Il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile anche nel caso in cui la patente sia stata revocata nell'ambito di una misura di prevenzione diversa da quella vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, poiché la norma incriminatrice non richiede un necessario collegamento tra il provvedimento di revoca e la misura di prevenzione in costanza delle quale avviene la condotta costituente reato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 13, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 36857 del 2023 Rv. 285237-01, N. 8223 del 2018 Rv. 272233-01, N. 418 del 2023 Rv. 283945-01, N. 58468 del 2018 Rv. 276152-01

## Sez. 1, Sentenza n. 23433 del 02/05/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286679-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** Estensore: **MASI PAOLA.** Relatore: **MASI PAOLA.** Imputato: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.** P.M. **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 07/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione alla consegna diretta di oggetti durante i colloqui con parenti minorenni - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. (Fattispecie relativa al rigetto del ricorso del Ministero avverso il provvedimento che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni).

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 28, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 45 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 7324 del 2024 Rv. 285811-01, N. 1306 del 2024 Rv. 285656-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 17489 del 2024 Rv. 286328-01, N. 4030 del 2021 Rv. 280532-02, N. 10349 del 2021 Rv. 280652-01, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

Sez. 1, Sentenza n. 22955 del 30/04/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286414-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: COMPIANO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/11/2023

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Revoca della sospensione condizionale della pena - Avviso di udienza - Contenuto necessario - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.

Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto "ex officio" la revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ambito del procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40688 del 2015 Rv. 264977-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 45889 del 2019 Rv. 277387-01, N. 404 del 2021 Rv. 280189-01, N. 35845 del 2020 Rv. 280205-01, N. 9634 del 2004 Rv. 227221-01, N. 38818 del 2015 Rv. 264652-01

Sez. 1, Sentenza n. 24118 del 19/04/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286674-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: ARFAOUI MOHAMED AMINE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE PADOVA, 09/10/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Successiva celebrazione del matrimonio con cittadina italiana - Giustificato motivo - Insussistenza.

In tema di disciplina penale dell'immigrazione, non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore la circostanza che lo straniero, dopo lo spirare del termine indicato nel provvedimento, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2023 Rv. 284426-01, N. 40012 del 2009 Rv. 245325-01, N. 3599 del 2009 Rv. 242518-01, N. 6605 del 2008 Rv. 239133-01

Sez. 1, Sentenza n. 24117 del 19/04/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286673-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PG C/ SCIORTINO GAETANO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 22/06/2023

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Acquisizione in camera di consiglio di informazioni tratte da un sito internet - Utilizzabilità ai fini della deliberazione - Esclusione - Ragioni.

Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da un sito internet (nella specie, di meteorologia), in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l'impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36315 del 2016 Rv. 268262-01

Massime precedenti Vedi: N. 19822 del 2021 Rv. 281223-01, N. 21310 del 2022 Rv. 283314-01

Sez. 1, Sentenza n. 22257 del 17/04/2024 Cc. (dep. 03/06/2024) Rv. 286631-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: SIANO VINCENZO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA LECCE, 23/11/2023

657026 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - Principio della "perpetuatio jurisdictionis" - Conseguenze.

In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677

Massime precedenti Conformi: N. 198 del 2005 Rv. 230544-01, N. 1137 del 2010 Rv. 245948-01, N. 57954 del 2018 Rv. 275317-01

Massime precedenti Vedi: N. 8773 del 2024 Rv. 285856-01

Sez. 1, Sentenza n. 25488 del 22/03/2024 Cc. (dep. 27/06/2024) Rv. 286597-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 26/09/2023

675065 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - Sentenza

di condanna straniera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza - Adattamento secondo la legge italiana - Affidamento in prova - Determinazione delle prescrizioni - Competenza - Tribunale di sorveglianza.

In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 73 art. 3, Decisione Consiglio CEE 24/07/2008 num. 675, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 49733 del 2022 Rv. 283839-01, N. 22018 del 2023 Rv. 285527-01

Sez. 1, Sentenza n. 22503 del 22/03/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286404-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: PMT C/ OBERHOFER ARTUR. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLZANO, 04/05/2023

595005 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - CONTRAVVENZIONI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE - Divieto di pubblicazione di atti delle indagini preliminari - Estensione analogica dell'art. 114, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Pubblicazione di atti di un procedimento archiviato - Configurabilità del reato di cui all'art. 684, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.

In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 684 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 43479 del 2013 Rv. 257401-01, N. 41640 del 2019 Rv. 276875-01, N. 32846 del 2014 Rv. 261195-01, N. 21290 del 2017 Rv. 270040-01

Sez. 1, Sentenza n. 25445 del 22/03/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286596-02

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **CENTOFANTI FRANCESCO.** Relatore: **CENTOFANTI FRANCESCO.** Imputato: **VELLUSO RAFFAELE.** P.M. **MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 15/06/2023

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Simultanea applicazione della diminuente del concorso anomalo e del regime della continuazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 25938 del 2008 Rv. 240515-01, N. 29938 del 2013 Rv. 256414-01, N. 11595 del 2016 Rv. 266648-01

Massime precedenti Vedi: N. 306 del 2021 Rv. 280489-01

Sez. 1, Sentenza n. 22615 del 21/03/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286591-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: C. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 10/07/2023

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Istanza di autorizzazione a svolgere indagini difensive finalizzate al promovimento del giudizio di revisione - Poteri di valutazione del giudice dell'esecuzione - Parametri - Novità e decisività della prova e non esploratività della richiesta - Caratteri - Indicazione.

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44591 del 2018 Rv. 273979-01

Massime precedenti Vedi: N. 16798 del 2008 Rv. 239581-01, N. 13623 del 2017 Rv. 270058-01, N. 21543 del 2024 Rv. 286445-01, N. 2603 del 2021 Rv. 280356-01, N. 28724 del 2021 Rv. 281740-01

Sez. 1, Sentenza n. 24802 del 14/03/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286593-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: SOLINA ALESSANDRO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 20/10/2023

605008 REATI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - DELITTI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI - DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE DI CADAVERE - Elementi distintivi tra l'occultamento e la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reati contro la pietà dei defunti, il delitto di occultamento di cadavere differisce da quello di distruzione, soppressione o sottrazione dello stesso, in quanto, nel primo, il celamento ha carattere temporaneo, poiché deve essere operato in modo tale che il corpo sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel secondo, il nascondimento deve assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come soppressione di cadavere il posizionamento dello stesso, ricoperto da assi di legno e da uno pneumatico, all'interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, destinati all'autocompattatore e allo smaltimento in discarica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 411, Cod. Pen. art. 412

Massime precedenti Conformi: N. 5772 del 2005 Rv. 230658-01, N. 36465 del 2011 Rv. 250813-01, N. 1000 del 2019 Rv. 274789-01

Massime precedenti Vedi: N. 8748 del 2011 Rv. 249604-01, N. 45444 del 2014 Rv. 260743-01, N. 32038 del 2013 Rv. 256452-01

## Sez. 1, Sentenza n. 24753 del 12/03/2024 Ud. (dep. 21/06/2024) Rv. 286680-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: VERBITCHII VLADIMIR. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 08/06/2023

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Repressione dell'attività dei mercenari in contesto bellico - Reato di cui all'art. 3 della legge n. 210 del 1995 – Configurabilità - Sproporzione della remunerazione mercenaria rispetto a quella dei soldati appartenenti all'esercito regolare - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione del delitto previsto dall'art. 3, comma 1, legge 12 maggio 1995, n. 210 è richiesto che il mercenario tenga la condotta incriminata "avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa", sicché la controprestazione può essere di qualsiasi entità, e può rivestire anche carattere non patrimoniale, non dovendo necessariamente venire in rilievo - come, invece, prescritto dalla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione dei mercenari adottata a New York il 4 dicembre 1989 - "una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 12/05/1995 num. 210 art. 3, Tratt. Internaz. 04/12/1989

Massime precedenti Vedi: N. 13597 del 2009 Rv. 243149-01, N. 36776 del 2003 Rv. 226050-01

Sez. 1, Sentenza n. 24786 del 12/03/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286657-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: AKID SAIF. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE FERMO, 20/10/2023

663031 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI -Perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria - Esito negativo - Convalida del pubblico ministero - Opposizione - Udienza camerale - Onere del pubblico ministero di trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari - Esclusione - Ragioni.

In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 com. 4, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 225, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16844 del 2018 Rv. 272925-01, N. 38605 del 2021 Rv. 282070-01, N. 8931 del 2021 Rv. 280642-01, N. 28151 del 2013 Rv. 255458-01

### Sez. 1, Sentenza n. 22612 del 07/03/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286584-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: CAPPELLANO SEMINARA GAETANO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 17/11/2023

655012 COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITA' DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI -ESECUTIVITA' - Annullamento parziale della sentenza di condanna - Esecuzione della pena per i capi divenuti irrevocabili - Necessità che la pena eseguibile sia indicata nel dispositivo -Esclusione - Determinazione mediante il raffronto tra il dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito - Possibilità.

In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3423 del 2021 Rv. 280261-02 Rv. 280261-01

Sez. 1, Sentenza n. 22611 del 07/03/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286583-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO.

Imputato: ANDRISANO DAMIANO. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 09/10/2023

577005 PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI - Criterio moderatore - Art. 78 cod. pen. - Reato più grave - Pena base - Computo degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze - Sussistenza - Computo degli aumenti per la continuazione - Esclusione - Ragioni.

L'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Massime precedenti Conformi: N. 8706 del 2012 Rv. 252216-01 Massime precedenti Vedi: N. 18896 del 2019 Rv. 275661-01

## Sez. 1, Sentenza n. 23410 del 06/03/2024 Ud. (dep. 11/06/2024) Rv. 286632-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GIALLONGO DANIELE. P.M. FLAMINI LUIGI MARIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 04/04/2023

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa - Qualifica di "militare in servizio alle armi" - Esclusione - Consequenze.

Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 263 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 1, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 875, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 884, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 913

*Massime precedenti Vedi:* N. 7353 del 2007 Rv. 236238-01, N. 51398 del 2016 Rv. 268840-01, N. 6019 del 1996 Rv. 203270-01

## Sez. 1, Sentenza n. 22515 del 28/02/2024 Cc. (dep. 04/06/2024) Rv. 286582-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: PMT C/ VOIVODA ZEF. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 23/10/2023

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Pena pecuniaria - Estinzione per decorso del tempo - Disciplina precedente al d.lgs. n. 150 del 2022 - Cessazione della decorrenza - Iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento - Ragioni.

In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione -

cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 173, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 213, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 219, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 235, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 22312 del 2020 Rv. 279453-01, N. 18702 del 2017 Rv. 270115-01, N. 19336 del 2008 Rv. 240310-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2 del 2015 Rv. 261399-01, N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01

## Sez. 1, Sentenza n. 25239 del 23/01/2024 Cc. (dep. 26/06/2024) Rv. 286594-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: PREVETE ASSUNTA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 240-bis cod. pen.- Acquisti di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato - Criterio di ragionevolezza temporale - Necessità.

In tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge del 1992 num. 306 art. 12 CORTE COST., Legge del 1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Conformi: N. 52626 del 2018 Rv. 274468-01, N. 52055 del 2017 Rv. 272420-01, N. 41100 del 2014 Rv. 260529-01, N. 56596 del 2018 Rv. 274753-03, N. 21711 del 2018 Rv. 272988-01, N. 2634 del 2013 Rv. 254250-01, N. 35707 del 2013 Rv. 256882-01

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2022 Rv. 282687-01, N. 18951 del 2017 Rv. 269657-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226490-01 Rv. 226491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27421 del 2021 Rv. 281561-01

## Sez. 1, Sentenza n. 23866 del 18/01/2024 Ud. (dep. 14/06/2024) Rv. 286405-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: ESSAYED SWAILEM ESSAYED ( CUI 04078V1 ). P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 24/03/2023

537002 DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Attività dirette a favorire l'immigrazione clandestina - Reati commessi nelle acque internazionali con imbarcazioni prive di bandiera - Evento del reato sul territorio nazionale - Giurisdizione dell'autorità italiana - Sussistenza - Fondamento.

In tema di immigrazione clandestina, è configurabile la giurisdizione nazionale nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 110

*Massime precedenti Conformi:* N. 18354 del 2014 Rv. 262542-01, N. 11165 del 2016 Rv. 266430-01

Massime precedenti Vedi: N. 15084 del 2021 Rv. 281187-01, N. 5157 del 2018 Rv. 272414-01

Sez. 1, Sentenza n. 25437 del 17/01/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286595-02

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PUGLIESE ERNESTO IVAN. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/04/2023

506014 ARMI - OMESSA CUSTODIA - Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, incapaci, tossicodipendenti o inesperti - Reato di mera condotta e di pericolo - Conseguenze.

La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis

Massime precedenti Conformi: N. 31555 del 2004 Rv. 229843-01, N. 45964 del 2007 Rv. 238497-01, N. 1809 del 2004 Rv. 227011-01, N. 18931 del 2013 Rv. 256018-01, N. 20950 del 2004 Rv. 228994-01

Massime precedenti Vedi: N. 20192 del 2018 Rv. 273130-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



Sez. 2, Sentenza n. 23518 del 06/06/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286522-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: CORTESE VALERIO MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 16/10/2023

594149 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI - ALLO SCOPO DI FAR PASCOLARE GLI ANIMALI - Titolarità del diritto di querela in capo al possessore - Sussistenza - Ragioni.

In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 636 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 636 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17509 del 2009 Rv. 244350-01, N. 38604 del 2007 Rv. 238163-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24558 del 05/06/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286539-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: R. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 01/02/2024

664016 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Revoca o sostituzione della misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Obbligo di disporre una perizia - Sussistenza - Condizioni.

In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

*Massime precedenti Conformi:* N. 55146 del 2016 Rv. 268930-01, N. 28738 del 2010 Rv. 248391-01, N. 5281 del 2014 Rv. 262430-01

Massime precedenti Vedi: N. 18891 del 2017 Rv. 269889-01, N. 132 del 2012 Rv. 252655-01, N. 1592 del 2020 Rv. 278016-01, N. 19880 del 2020 Rv. 279250-01, N. 44623 del 2022 Rv. 283747-01, N. 3 del 1999 Rv. 212755-01

Sez. 2, Sentenza n. 25558 del 30/05/2024 Cc. (dep. 28/06/2024) Rv. 286540-01

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 24/01/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Terzo che vanta un diritto reale di garanzia su beni sequestrati - Obbligo di citazione - Sussistenza - Diritto del terzo di chiedere l'accertamento del proprio credito nel giudizio di confisca - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca e ha diritto di chiedere, in tale giudizio, una pronuncia sul riconoscimento del proprio credito.

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 41204 del 2017 Rv. 270981-01, N. 42238 del 2017 Rv. 270974-01, N. 6745 del 2021 Rv. 280528-01, N. 13035 del 2015 Rv. 263414-01

Sez. 2, Sentenza n. 24556 del 21/05/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286550-01

Presidente: **DE SANTIS ANNA MARIA.** Estensore: **ARIOLLI GIOVANNI.** Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI.** Imputato: **BRANCATO ANTONELLA.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 07/12/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Spese per il compenso dei coadiutori e collaboratori dell'amministratore giudiziario - Criteri diversi di imputazione - Indicazioni.

In tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del "munus publicum" ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 874 del 2021 Rv. 280402-01, N. 52984 del 2017 Rv. 271480-01, N. 12000 del 2020 Rv. 279032-01, N. 12037 del 2021 Rv. 280979-01, N. 44073 del 2010 Rv. 249060-01, N. 24663 del 2018 Rv. 273472-01

Sez. 2, Sentenza n. 24556 del 21/05/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286550-02

Presidente: **DE SANTIS ANNA MARIA.** Estensore: **ARIOLLI GIOVANNI.** Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI.** Imputato: **BRANCATO ANTONELLA.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 07/12/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Amministratore della società che sia anche amministratore giudiziario - Autonomia dei due distinti compensi - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione, l'amministratore della società, nel caso in cui sia anche amministratore giudiziario della stessa, ha diritto alla corresponsione di due distinti e autonomi compensi, di cui il primo, erogato in relazione all'attività di prosecuzione dell'impresa, è a carico delle spese di gestione dell'ente amministrato, mentre il secondo, a titolo di onorario per il "munus publicum" esercitato, grava sull'Erario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 9997 del 2021 Rv. 280699-01, N. 45197 del 2022 Rv. 283781-01, N. 44073 del 2010 Rv. 249060-01, N. 14528 del 2021 Rv. 281184-01, N. 24663 del 2018 Rv. 273472-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24901 del 17/05/2024 Ud. (dep. 24/06/2024) Rv. 286689-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: DE COTIIS DANIELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/11/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - "Gruppo mafioso a soggettività differente" - Nozione.

In tema di associazione di tipo mafioso, deve intendersi "gruppo mafioso a soggettività differente" il sodalizio composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest'ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32020 del 2018 Rv. 273571-01, N. 32384 del 2019 Rv. 276474-01, N. 14403 del 2024 Rv. 286273-01, N. 42369 del 2019 Rv. 277206-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24902 del 17/05/2024 Cc. (dep. 24/06/2024) Rv. 286516-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: POMPIZII FABRIZIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 08/02/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Proposto da imputato detenuto per altra causa - Condizione non nota al giudice che procede - Applicabilità del disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 15666 del 2024 Rv. 286301-01, N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24901 del 17/05/2024 Ud. (dep. 24/06/2024) Rv. 286689-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: DE COTIIS DANIELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/11/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Gruppo mafioso a soggettività differente – Fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche - Ragioni.

In tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettività derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32020 del 2018 Rv. 273571-01, N. 20926 del 2020 Rv. 279477-01, N. 14403 del 2024 Rv. 286273-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

## Sez. 2, Sentenza n. 25419 del 16/05/2024 Cc. (dep. 27/06/2024) Rv. 286466-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: STRACCI SANTE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 22/01/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 11726 del 2024 Rv. 286180-01, N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525-01

Sez. 2, Sentenza n. 25549 del 15/05/2024 Ud. (dep. 28/06/2024) Rv. 286467-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: TUNDO ANDREA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO LECCE, 08/11/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico – Natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario – Acquisizione ex art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza – Eccezioni - Fattispecie.

In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Difformi: N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01, N. 1822 del 2018 Rv. 272319-01 Rv. 272319-01, N. 29426 del 2019 Rv. 276358-01

Sez. 2, Sentenza n. 22915 del 10/05/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286702-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: COSTANTINO GIUSEPPE. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/10/2023

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Misure di prevenzione personale - Attenuazione o cessazione della pericolosità sociale in un momento successivo all'emissione del provvedimento genetico - Istanza di revoca ex art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011 - Possibilità - Sussistenza - Deducibilità in appello - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione personale, competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo, basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che ha disposto la misura, in quanto la competenza della corte di appello, in qualità di giudice dell'impugnazione, ricorre nel solo caso in cui sia dedotta l'iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondato l'adozione della misura stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 9, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48095 del 2019 Rv. 278038-01, N. 20577 del 2020 Rv. 279306-01, N. 28343 del 2019 Rv. 276135-01, N. 23926 del 2023 Rv. 284717-01, N. 43878 del 2022 Rv. 283744-01, N. 21408 del 2023 Rv. 284684-01, N. 25474 del 2021 Rv. 281445-01, N. 19995 del 2013 Rv. 256159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15403 del 2024 Rv. 286155-01, N. 111 del 2018 Rv. 271511-01

Sez. 2, Sentenza n. 23275 del 09/05/2024 Cc. (dep. 10/06/2024) Rv. 286361-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: RECCHIA GIULIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 08/02/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Oneri di cui all'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – Richiamo nell'atto di impugnazione alla dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel corso del giudizio di primo grado – Sufficienza - Fattispecie.

L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Massime precedenti Conformi: N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Difformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01

Massime precedenti Vedi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24547 del 09/05/2024 Ud. (dep. 20/06/2024) Rv. 286676-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: O. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/04/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Procedibilità d'ufficio - Connessione di cui all'art. 609-septies, cod. pen. - Nozione.

Ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, la connessione di cui all'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen., non è limitata alle ipotesi contemplate dall'art. 12 cod. proc. pen, ma comprende anche la connessione meramente investigativa prevista dall'art. 371, comma 2, cod. proc. pen.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 lett. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32971 del 2005 Rv. 232185-01

Massime precedenti Vedi: N. 31512 del 2020 Rv. 280267-01, N. 30938 del 2019 Rv. 276552-01, N. 37166 del 2016 Rv. 268313-01

## Sez. 2, Sentenza n. 23516 del 08/05/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286465-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CATOZZI STEFANO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 11/10/2023

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Mutamento del giudice - Richiesta della difesa di nuove prove testimoniali - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754 - 04

## Sez. 2, Sentenza n. 22487 del 08/05/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286464-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: FORTE ANTONIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/01/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello - Modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Deduzione di errore di calcolo nei passaggi intermedi per la determinazione della pena – Ammissibilità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Massime precedenti Difformi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 50710 del 2023 Rv. 285655-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 16692 del 2024 Rv. 286181-01, N. 50062 del 2023 Rv. 285619-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

Sez. 2, Sentenza n. 23265 del 07/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286413-01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: EL HADRAOUI MOHAMED. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 12/12/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Ignoranza inevitabile della legge penale di riferimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7541 del 2024 Rv. 285964-01, N. 29910 del 2022 Rv. 283787-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01, N. 16153 del 2024 Rv. 286241-02

## Sez. 2, Sentenza n. 23954 del 23/04/2024 Cc. (dep. 17/06/2024) Rv. 286515-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: ZHENG DONGMEI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 18/01/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Riqualificazione giuridica del fatto ad opera del tribunale del riesame - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5616 del 2021 Rv. 280883-01

Sez. 2, Sentenza n. 23462 del 12/04/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286374-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: COSENTINO LUANA. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 21/11/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01

Massime precedenti Difformi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01

## Sez. 2, Sentenza n. 23901 del 12/04/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286537-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: LANZA GIUSEPPE ELIO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 30/10/2023

658014 GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE - Soggetti legittimati - Parte offesa - Esclusione - Ragioni.

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 39203 del 2005 Rv. 232516-01, N. 48494 del 2008 Rv. 242149-01, N. 36657 del 2007 Rv. 237713-01

Massime precedenti Vedi: N. 6441 del 2003 Rv. 224742-01

Sez. 2, Sentenza n. 25273 del 11/04/2024 Ud. (dep. 26/06/2024) Rv. 286681-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: PEPE CRISTIAN. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 06/07/2023

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Aumenti per ciascun reato satellite – Indicazione sintetica - Limiti - Onere di dare conto dell'entità e delle ragioni di ciascun aumento – Sussistenza – Conseguenze.

In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39986 del 2021 Rv. 282050-01, N. 16995 del 2022 Rv. 283113-01, N. 20945 del 2021 Rv. 281562-01, N. 22091 del 2023 Rv. 284663-01, N. 12414 del 2011 Rv. 249646-01, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-02, N. 13369 del 2018 Rv. 272567-01, N. 9176 del 2024 Rv. 285873-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47127 del 2021 Rv. 282269-01

## Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 09/04/2024 Cc. (dep. 19/06/2024) Rv. 286538-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: LATTANZI CARLO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/10/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di appello - Applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza.

In tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 83 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1177 del 2024 Rv. 286088-01

Massime precedenti Vedi: N. 20318 del 2024 Rv. 286423-01, N. 40824 del 2023 Rv. 285256-01, N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 21930 del 2024 Rv. 286487-01, N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 4800 del 2024 Rv. 285927-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01

Sez. 2, Sentenza n. 24553 del 22/03/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286698-01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: SERAFINO PIETRO DANILO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 03/11/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Elementi astrattamente idonei a superare la presunzione - Indicazione - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità.

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 23935 del 2022 Rv. 283176-01, N. 2112 del 2024 Rv. 285895-01, N. 16434 del 2024 Rv. 286267-01, N. 806 del 2024 Rv. 285879-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



## Sez. 3, Sentenza n. 24084 del 30/05/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286546-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PMT C/ SOMA EMANUELE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 03/11/2023

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Procedura "de plano" ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Questioni relative alla demolizione del manufatto abusivo - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo tassativamente indicate le materie in cui trova applicazione la procedura "de plano" di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32419 del 2009 Rv. 245198-01, N. 13408 del 2024 Rv. 286157-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3026 del 2002 Rv. 220577-01

## Sez. 3, Sentenza n. 24052 del 30/05/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286534-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PISANO BENEDETTO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 06/04/2023

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Richiesta di riconoscimento della continuazione formulata in grado di appello - Oneri gravanti sulla parte richiedente - Indicazione.

In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 Massime precedenti Conformi: N. 2224 del 2018 Rv. 271768-01, N. 43441 del 2010 Rv. 248962-01

Massime precedenti Vedi: N. 11564 del 2013 Rv. 255156-01, N. 21326 del 2010 Rv. 247356-01, N. 35806 del 2016 Rv. 267580-01, N. 17738 del 2019 Rv. 275451-01

Sez. 3, Sentenza n. 24271 del 09/05/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286544-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: OWUSU FRIMPONG EMMANUEL. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 11/07/2023

605014 REATI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO - DELITTI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI - VILIPENDIO DI SEPOLCRO - Delitto di vilipendio delle tombe - Condotta di chi, all'interno di un sacrario militare, pone in essere un ballo a ritmo "rap" sulle tombe dei caduti, cantando una canzone - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di vilipendio delle tombe la condotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo "rap" sulle tombe dei caduti, cantando una canzone, per realizzare ed interpretare un video musicale, poi diffuso mediante internet. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice, nel perimetrare la nozione penalmente rilevante di vilipendio, è tenuto a valutare la condotta con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma e verificare che i gesti compiuti o le espressioni utilizzate, pur se non dirette immediatamente contro la "res" normativamente contemplata, producano, in concreto, la lesione del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie e, quindi, del senso di pietà ispirato dal ricordo dei defunti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 408

Massime precedenti Vedi: N. 43093 del 2021 Rv. 282298-01 Rv. 282298-02

Sez. 3, Sentenza n. 24067 del 09/05/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286556-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: **DOVALUE S.P.A..** P.M. **ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 06/11/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Previsione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia anteriori al sequestro -Confisca per lottizzazione abusiva - Applicabilità - Ragioni.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la previsione dell'art. 52 d.lqs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consequente al reato di lottizzazione abusiva.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Massime precedenti Conformi: N. 38608 del 2019 Rv. 277159-02

Massime precedenti Vedi: N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 2351 del 2019 Rv. 275462-01

Sez. 3, Sentenza n. 24067 del 09/05/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286556-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA.

Imputato: **DOVALUE S.P.A..** P.M. **ROMANO GIULIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 06/11/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di beni gravati da ipoteca - Terzo creditore garantito da ipoteca sul bene confiscato - Opponibilità del diritto reale di garanzia - Condizioni - Buona fede e affidamento incolpevole - Necessità - Limiti - Fattispecie.

In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. (Fattispecie relativa a credito assistito da garanzia ipotecaria su un bene confiscato per lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità, rilevando che la società ricorrente si era limitata a chiedere l'ammissione del credito vantato, deducendo poi il vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2000 num. 380 art. 44 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 38608 del 2019 Rv. 277159-01

Massime precedenti Vedi: N. 25505 del 2017 Rv. 270028-01, N. 32648 del 2009 Rv. 244816-01, N. 45260 del 2013 Rv. 257913-01 Rv. 257913-01, N. 46711 del 2016 Rv. 268418-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

Sez. 3, Sentenza n. 23713 del 23/04/2024 Cc. (dep. 13/06/2024) Rv. 286439-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: RUGGIERO DANIELE. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 27/11/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Possibilità di contestazione dei presupposti del sequestro - Esclusione - Possibilità di deduzione della sola titolarità del bene e dell'estraneità al reato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Difformi: N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01

Massime precedenti Vedi: N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01

Sez. 3, Sentenza n. 23712 del 19/04/2024 Cc. (dep. 13/06/2024) Rv. 286526-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: D. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 12/01/2024

664020 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO - Misure diverse dalla custodia in carcere e misure interdittive - Perdita di efficacia per omesso interrogatorio - Emissione di nuova misura - Previo interrogatorio dell'indagato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21784 del 2005 Rv. 231345-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3245 del 2000 Rv. 216627-01, N. 29991 del 2003 Rv. 226369-01, N. 1138 del 2000 Rv. 216146-01

Sez. 3, Sentenza n. 24337 del 12/04/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286559-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: FAVA GAETANO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 30/11/2023

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Nomina del difensore di fiducia successiva al provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello cautelare - Avviso anche al nuovo difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14699 del 2008 Rv. 239381-01, N. 26266 del 2018 Rv. 273201-01

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2007 Rv. 236662-01, N. 25803 del 2019 Rv. 276127-01, N. 20734 del 2021 Rv. 281274-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263600-01

Sez. 3, Sentenza n. 23934 del 11/04/2024 Ud. (dep. 17/06/2024) Rv. 286660-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CAVATORTA DANIELE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/04/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Richiesta di sospensione con messa alla prova - Criteri di valutazione del giudice - Adeguatezza del programma - Risarcimento del danno "ove possibile" - Contenuto - Conseguenze - Rigetto per l'assenza di prova del risarcimento integrale - Illegittimità.

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34878 del 2019 Rv. 277070-01

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2022 Rv. 283640-02, N. 13235 del 2016 Rv. 266322-01, N. 16083 del 2023 Rv. 284384-01

Sez. 3, Sentenza n. 23936 del 11/04/2024 Cc. (dep. 17/06/2024) Rv. 286671-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ROSSI ANDREA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PERUGIA, 24/10/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale - "Periculum in mora" - Motivazione - Necessità - Contenuto - Fungibilità del denaro - Sussistenza "in re ipsa" del "periculum" - Sufficienza - Esclusione.

Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2023 Rv. 284313-01, N. 20923 del 2012 Rv. 252865-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 3, Sentenza n. 24065 del 11/04/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286552-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SCOSSA LODOVICO STEFANO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LIVORNO, 14/11/2023

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Sequestro impeditivo - Titolarità del bene in capo a terzo estraneo al reato - Ostatività al seguestro - Esclusione.

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11287 del 2010 Rv. 246358-01, N. 37033 del 2006 Rv. 235283-01, N. 32964 del 2009 Rv. 244797-01, N. 1246 del 2004 Rv. 228224-01, N. 1806 del 2009 Rv. 242262-01, N. 57595 del 2018 Rv. 274691-01

Massime precedenti Vedi: N. 40865 del 2022 Rv. 283701-01, N. 47007 del 2016 Rv. 268172-01

Sez. 3, Ordinanza n. 22996 del 05/04/2024 Cc. (dep. 07/06/2024) Rv. 286542-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PALOPOLI MARIA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 12/09/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Decreto di archiviazione contenente statuizioni accessorie - Abnormità - Esclusione - Conseguenze.

Il decreto di archiviazione contenente statuizioni accessorie non è un provvedimento abnorme e, pertanto, non risulta impugnabile con ricorso per cassazione, che, ove proposto, dev'essere diversamente qualificato in termini di incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 26911 del 2022 Rv. 283786-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 3, Sentenza n. 24267 del 20/03/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286547-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: R. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 18/05/2023

601037 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen. - Atti di autoerotismo in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori - Configurabilità del reato - Effettiva presenza di minori - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Integra il delitto di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, di cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., il compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico (nella specie nell'abitacolo di un'auto in sosta nei pressi di una spiaggia), in cui, in base ad un'attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di più soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l'effettiva presenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26080 del 2020 Rv. 279914-01, N. 2903 del 2021 Rv. 280826-01

Massime precedenti Difformi: N. 43542 del 2019 Rv. 277465-01

Massime precedenti Vedi: N. 56075 del 2017 Rv. 271811-01, N. 29239 del 2017 Rv. 270165-01

#### Sez. 3, Sentenza n. 22304 del 14/03/2024 Cc. (dep. 04/06/2024) Rv. 286438-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: GIP DEL TRIBUNALE DI SIENA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SIENA, 11/10/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Precedente sentenza di incompetenza per territorio - Rimessione della questione da parte di giudice che si ritenga a sua volta incompetente - Esperibilità del rimedio - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

E' inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. N) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36768 del 2023 Rv. 284937-01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114-01, N. 46466 del 2023 Rv. 285513-01, N. 31797 del 2020 Rv. 279803-01

Sez. 3, Sentenza n. 22297 del 14/03/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286553-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: URTIS MATTEO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 02/03/2023

569000 NAVIGAZIONE - Contravvenzione di abusivo esercizio di navigazione aerea - Natura permanente - Sussistenza - Cessazione della permanenza - Indicazione.

La contravvenzione prevista dall'art. 1188 cod. nav., che sanziona l'esercizio dell'attività di navigazione aerea in assenza delle certificazioni prescritte dagli artt. 776, 777 e 778 cod. nav., ha natura di reato permanente, in cui l'offesa al bene giuridico tutelato non si esaurisce con il perfezionamento di un singolo volo, ma si protrae per un tempo non previamente determinabile, fintantoché, alternativamente, viene meno il carattere abusivo dell'attività, mercé l'acquisizione del certificato di operatore aereo, della licenza di esercizio o della designazione di vettore, ovvero è dismessa l'attività di navigazione aerea o interviene il sequestro dell'aeromobile.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 776, Cod. Navig. art. 777, Cod. Navig. art. 778, Cod. Navig. art. 1188

Massime precedenti Vedi: N. 21926 del 2002 Rv. 222035-01

Sez. 3, Sentenza n. 22297 del 14/03/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286553-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: URTIS MATTEO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 02/03/2023

547033 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - Aeromobile fabbricato e immatricolato all'estero - Suo rinvenimento nel territorio dello Stato oltre il termine di immissione temporanea - Mancanza di fuoriuscita dal territorio dell'Unione - Reato di contrabbando doganale - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di contrabbando doganale, di cui all'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il rinvenimento nel territorio dello Stato, oltre il termine semestrale previsto per l'importazione temporanea, di un aeromobile fabbricato e immatricolato all'estero che, senza mai fuoriuscire dal territorio dell'Unione, sia stato reimportato mediante immatricolazione nel pubblico registro aeronautico extra-Ue, con conseguente sottrazione al pagamento dei diritti di confine, posto che la cancellazione dal pubblico registro di un paese comunitario e la successiva iscrizione nel corrispondente registro extra-UE, integra la clausola "fatto uscire", di cui all'art. 154 del codice doganale dell'Unione, con insorgenza dell'obbligo di versamento dell'IVA all'importazione ex art. 67, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'immatricolazione è adempimento che incide sulla nazionalità del velivolo e costituisce indice della sua immissione al consumo, integrando il presupposto impositivo gravante, ex art. 36 d.P.R. n. 43 del 1973, sulle merci soggette ai diritti di confine).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Regolam. Consiglio CEE del 2013 num. 952 art. 154

Massime precedenti Vedi: N. 19616 del 2014 Rv. 259755-01, N. 38724 del 2007 Rv. 237923-01, N. 4978 del 2022 Rv. 282921-02

Sez. 3, Sentenza n. 23402 del 07/03/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286554-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: PIZZAMIGLIO TAMARA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' UDINE, 21/09/2023

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa aggravata ai danni dello Stato - "Superbonus" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica - Perfezionamento del reato - Individuazione - Fattispecie.

Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640, Cod. Pen. art. 640, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 31652 del 2017 Rv. 270606-01, N. 29688 del 2019 Rv. 276750-01, N. 45558 del 2022 Rv. 284054-01, N. 42012 del 2022 Rv. 283767-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01

# Sez. 3, Sentenza n. 24064 del 07/03/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286661-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: CONTONI MARCO. P.M.
COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MACERATA, 10/10/2023

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Carte "postepay" o analoghi strumenti di pagamento - Sequestro probatorio - Esclusione - Ragioni - Eccezioni - Indicazione.

In tema di sequestro probatorio, le carte "postepay" e gli analoghi strumenti di pagamento elettronico sono privi, come il denaro, di una specifica connotazione identificativa e dimostrativa, anche nel caso in cui costituiscono corpo del reato, sicché, ove risultino accertati l'ammontare del conto ad essi relativo e la loro disponibilità in capo all'intestatario, non possono essere sottoposti a vincolo, salvo che nell'ipotesi in cui il supporto fisico possegga specifiche connotazioni identificative in relazione al fatto da provare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Massime precedenti Vedi: N. 21122 del 2017 Rv. 270785-01, N. 33943 del 2017 Rv. 270520-01, N. 49536 del 2019 Rv. 277989-01

Sez. 3, Sentenza n. 23401 del 07/03/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286551-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BOUJNAH MOHAMED. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 13/10/2023

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Vettura immatricolata in uno Stato non appartenente all'Unione europea - Importazione temporanea - Mancata conoscenza della norma impositiva dell'obbligo di corrispondere i diritti doganali - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di contrabbando, di cui all'art. 282, lett. d), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, anche il semplice utilizzo in Italia di una vettura non immatricolata in uno Stato dell'Unione europea, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto non avente diritto all'agevolazione fiscale, posto che l'eventuale mancata conoscenza del divieto di guidare nel territorio dello Stato veicoli extra-UE non sdoganati si traduce in un errore sul precetto, che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salvo le ipotesi di ignoranza inevitabile in ordine alla disposizione impositiva dell'obbligo di pagamento dei diritti di confine. (Conf.: n. 5013 del 1987, Rv. 175756-01).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 lett. D CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 293 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2246 art. 207, Regolam. Commissione CEE 09/10/2013 num. 952 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23810 del 2019 Rv. 275993-02, N. 32069 del 2010 Rv. 248339-01

#### Sez. 3, Sentenza n. 24326 del 27/02/2024 Ud. (dep. 20/06/2024) Rv. 286558-01

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: FONTI CALOGERO CLAUDIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 22/06/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Annullamento con rinvio per la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità nel giudizio di rinvio della sopravvenuta causa di estinzione della prescrizione - Reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 - Esclusione - Ragioni.

In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20884 del 2023 Rv. 284703-01, N. 38380 del 2015 Rv. 264796-01, N. 50215 del 2015 Rv. 265434-01, N. 30383 del 2016 Rv. 267590-01

Massime precedenti Vedi: N. 27055 del 2015 Rv. 263885-01

Sez. 3, Sentenza n. 24350 del 21/02/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286548-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: RICCO FABIO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MONZA, 20/03/2023

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca per equivalente - Illecito plurisoggettivo - Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti.

In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto consequito da ciascuno.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20101 del 2015 Rv. 263835-01, N. 4902 del 2017 Rv. 269387-01, N. 10612 del 2024 Rv. 286168-01, N. 10690 del 2009 Rv. 243189-01, N. 4727 del 2021 Rv. 280596-01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046-01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828-01

Massime precedenti Difformi: N. 19091 del 2020 Rv. 279494-01, N. 22073 del 2023 Rv. 284740-01, N. 26621 del 2018 Rv. 273256-01, N. 9102 del 2021 Rv. 280886-01, N. 5553 del 2014 Rv. 258342-01, N. 25560 del 2015 Rv. 265292-01, N. 22053 del 2023 Rv. 284679-02, N. 36069 del 2020 Rv. 280322-01, N. 56451 del 2017 Rv. 273604-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239926-01

#### Sez. 3, Sentenza n. 23400 del 14/02/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286545-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: URBANI FIORENZO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/09/2023

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Doglianza basata sull'assoluta mancanza di motivazione del "periculum in mora" nel provvedimento genetico - Nullità generale del provvedimento - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di specifica deduzione della doglianza, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3038 del 2024 Rv. 285747-01, N. 39846 del 2022 Rv. 283831-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01, N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01

Sez. 3, Sentenza n. 24254 del 14/02/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286560-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BONICELLI MATTEO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Compensazione del debito tributario con credito acquisito per cessione - Onere di verifica prima della compensazione e al momento della stessa - Necessità - Conseguenze in tema di elemento soggettivo.

In tema di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5934 del 2019 Rv. 275833-02, N. 6 del 2024 Rv. 285731-01, N. 3038 del 2024 Rv. 285747-02, N. 23962 del 2023 Rv. 284687-01, N. 1722 del 2020 Rv. 277507-01

Sez. 3, Sentenza n. 24058 del 14/02/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286555-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: FUEL TOP S.R.L.. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 04/09/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità amministrativa degli enti - Assoluzione del legale rappresentante dal reato-presupposto - Responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di responsabilità da reato dell'ente, questo, in caso di assoluzione dal reato-presupposto del legale rappresentante, risponde dell'illecito amministrativo, a condizione che il fatto sia stato accertato nella sua dimensione storica e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur se manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28299 del 2016 Rv. 267048-01, N. 10143 del 2023 Rv. 284239-01, N. 20060 del 2013 Rv. 255414-01, N. 38363 del 2018 Rv. 274320-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11170 del 2015 Rv. 263679-01

#### Sez. 3, Sentenza n. 24255 del 14/02/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286557-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PALAGANO LUCIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili - Delitto di bancarotta fraudolenta documentale - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15

*Massime precedenti Conformi:* N. 11049 del 2018 Rv. 272839-01, N. 35591 del 2017 Rv. 270811-01

Massime precedenti Vedi: N. 15208 del 2022 Rv. 283036-02, N. 18927 del 2017 Rv. 269910-01, N. 16360 del 2011 Rv. 250175-01

#### Sez. 3, Sentenza n. 24254 del 14/02/2024 Ud. (dep. 19/06/2024) Rv. 286560-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BONICELLI MATTEO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Materialità del reato - Utilizzo del mod. F24 per la sua integrazione - Necessità - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l'utilizzo del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell'obbligazione tributaria, con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione, non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell'anzidetto in concreto utilizzato per il pagamento dell'imposta dovuta, potendo la prova essere fornita in qualunque altro modo.

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6 del 2024 Rv. 285731-01, N. 3038 del 2024 Rv. 285747-02, N. 23962 del 2023 Rv. 284687-01, N. 15236 del 2015 Rv. 263051-01

Sez. 3, Sentenza n. 23397 del 06/02/2024 Cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286543-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: RUSU MARCEL BENIAMIN C.U.I. 01TEU91. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 28/04/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Nullità del procedimento camerale - Deducibilità - Condizioni.

In tema di concordato in appello, le irregolarità del procedimento camerale integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

*Massime precedenti Vedi:* N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 51557 del 2023 Rv. 285628-02, N. 19336 del 2023 Rv. 284623-01, N. 4460 del 2006 Rv. 233568-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

### Sez. 3, Sentenza n. 23928 del 30/01/2024 Ud. (dep. 17/06/2024) Rv. 286549-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: BISCU PIETRO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 18/11/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di omesso versamento dell'Iva - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Criterio di individuazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Domicilio fiscale del contribuente - Esclusione - Luogo di adempimento dell'obbligazione tributaria - Consequenze.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ex art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, essendo impossibile individuare con certezza tale luogo, in quanto l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44274 del 2014 Rv. 260801-01, N. 5791 del 2008 Rv. 238988-01, N. 17060 del 2019 Rv. 275942-01

Massime precedenti Difformi: N. 27701 del 2014 Rv. 260110-01, N. 23784 del 2017 Rv. 269983-01

Massime precedenti Vedi: N. 13610 del 2019 Rv. 275901-01

Sez. 3, Sentenza n. 24056 del 18/01/2024 Cc. (dep. 18/06/2024) Rv. 286541-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: PG C/ COMINA MARCO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 08/06/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Reato paesaggistico - Applicabilità all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Esclusione - Ragioni.

In tema di patteggiamento, il giudice, ove l'accordo sulla pena afferisca a un reato paesaggistico per il quale sia previsto, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto ad impartirlo anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 47331 del 2007 Rv. 238532-01, N. 48556 del 2023 Rv. 285426-01, N. 52819 del 2017 Rv. 271832-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



Sez. 4, Sentenza n. 25401 del 20/06/2024 Cc. (dep. 27/06/2024) Rv. 286472-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: D'ELIA ANDREA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 03/10/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Intercettazioni effettuate mediante captatore informatico - Limiti all'utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni con riguardo a delitti diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo - Indicazioni - Ragioni.

In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'"incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2019 num. 161 art. 2 com. 1 lett. G, Legge 28/02/2020 num. 7 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 4, Sentenza n. 24583 del 28/05/2024 Ud. (dep. 21/06/2024) Rv. 286531-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: DE LUCA ANTONINO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/06/2023

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Videoriprese - Danneggiamento del supporto - Testimonianza della polizia giudiziaria - Legittimità - Ragioni.

In tema di prove, è utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nel caso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, non incidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità della prova e non risultando tale deposizione vietata ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 lett. F), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 47875 del 2023 Rv. 285439-01, N. 49798 del 2023 Rv. 285500-01, N. 47695 del 2022 Rv. 284072-01, N. 37476 del 2017 Rv. 271371-01, N. 5064 del 2014 Rv. 258767-01, N. 47666 del 2022 Rv. 283827-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234267-01

Sez. 4, Sentenza n. 24608 del 21/05/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286587-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: F. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 09/02/2024

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Art. 314 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. n. 188 del 2021 - Mendacio - Equiparabilità al silenzio - Esclusione Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 3755 del 2022 Rv. 282581-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 36478 del 2020 Rv. 280082-01, N. 849 del 2022 Rv. 282564-01, N. 51084 del 2017 Rv. 271419-01, N. 30056 del 2022 Rv. 283453-01

Sez. 4, Sentenza n. 22866 del 15/05/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286530-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: MOLLICONE GIANMARCO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 17/01/2024

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Soggetto tossicodipendente sottoposto a un programma terapeutico di recupero - Insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, al giudice, che ritiene che, nei confronti di un soggetto tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero, non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non è consentito disporre la più gravosa misura cautelare della custodia in carcere, sicché è illegittimo il provvedimento con cui l'adozione della diversa misura degli arresti domiciliari è condizionata al consenso dell'interessato all'applicazione del congegno elettronico di controllo a distanza od all'effettiva disponibilità dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33863 del 2021 Rv. 281703-01, N. 18186 del 2018 Rv. 272889-01, N. 8630 del 2024 Rv. 286070-01, N. 39342 del 2019 Rv. 277103-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266650-01

Sez. 4, Sentenza n. 24572 del 14/05/2024 Ud. (dep. 21/06/2024) Rv. 286529-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: GANDOLFO MICHELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 05/10/2023

599044 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - Incendio colposo - Elemento soggettivo - Oggetto - Diffusività del fuoco - Necessità - Requisiti - Accertamento.

In tema di incendio colposo, l'accertamento dell'elemento soggettivo, riguardante, necessariamente, anche la diffusività delle fiamme, deve effettuarsi mediante valutazione "ex ante", essendo indispensabile accertare se colui che ha posto in essere le condizioni perché il fuoco si propaghi abbia trascurato gli elementi di rischio di tale diffusione, desumibili dalle condizioni meteorologiche e ambientali del sito, ovvero abbia omesso di adottare gli accorgimenti utili a prevenirla.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35309 del 2013 Rv. 255956-01

### Sez. 4, Sentenza n. 25082 del 23/04/2024 Ud. (dep. 26/06/2024) Rv. 286585-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: S. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 21/09/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.

Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 41553 del 2023 Rv. 285393-01, N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01

Massime precedenti Difformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806-01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869-01, N. 16692 del 2024 Rv. 286181-01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Massime precedenti Vedi: N. 9047 del 1996 Rv. 205631-01, N. 46283 del 2022 Rv. 283999-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12603 del 2016 Rv. 266245-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

Sez. 4, Sentenza n. 25081 del 23/04/2024 Ud. (dep. 26/06/2024) Rv. 286499-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: DE FEO NICCOLO'. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/09/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Riproposizione della richiesta dopo l'apertura del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Mutamento, nelle more, del giudice - Irrilevanza.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 guater com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 44021 del 2023 Rv. 285241-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-01

Sez. 4, Sentenza n. 22591 del 18/04/2024 Ud. (dep. 05/06/2024) Rv. 286684-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: FERRANTE GRAZIANO WALTER. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/09/2023

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Seconda concessione del beneficio - Applicabilità - Condizioni.

In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concesso una seconda volta nel solo caso in cui il reato per cui si procede risulti commesso antecedentemente alla condanna rispetto alla quale esso è già stato riconosciuto. (Conf.: n. 2653 del 1986, Rv. 172328-01 e n. 2546 del 1985, Rv. 168351-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32186 del 2002 Rv. 222240-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218527-01

Sez. 4, Sentenza n. 22586 del 17/04/2024 Ud. (dep. 05/06/2024) Rv. 286586-01

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: T. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 10/07/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione - Interesse o vantaggio - Natura giuridica - Indicazione - Fattispecie.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti, in quanto il primo è soggettivo, da valutare "ex ante" e consistente nella proiezione finalistica volta a fare conseguire all'ente un potenziale profitto, indipendentemente dalla sua realizzazione, mentre il secondo è oggettivo, accertabile "ex post"

e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che costituisse un vantaggio per l'ente l'omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza dei corsi, sono distolti dall'attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies

Massime precedenti Conformi: N. 38363 del 2018 Rv. 274320-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 2544 del 2016 Rv. 268065-01, N. 33976 del 2022 Rv. 283556-01, N. 21704 del 2023 Rv. 284641-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02, N. 38343 del 2014 Rv. 261115-01

Sez. 4, Sentenza n. 22988 del 17/04/2024 Ud. (dep. 07/06/2024) Rv. 286446-01

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: BALDISSERI GIANNI. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 26/06/2023

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Prelievo ematico effettuato in struttura ospedaliera - Avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore formalizzato dopo il prelievo, ma prima dello svolgimento delle analisi - Validità e utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico - Sussistenza - Ragioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8862 del 2020 Rv. 278676-02, N. 27107 del 2020 Rv. 280047-01

Sez. 4, Sentenza n. 24097 del 16/04/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286471-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PMT C/ SERGIOVICH CLAUDIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE RIMINI, 13/04/2023

530111 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per

contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 32, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 106, Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 4965 del 2007 Rv. 236310-01, N. 3235 del 2020 Rv. 278150-01, N. 7325 del 2008 Rv. 239106-01, N. 18154 del 2021 Rv. 281330-01

Sez. 4, Sentenza n. 22854 del 28/03/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286412-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: LOMBARDO LUIGI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 24/05/2023

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Giudizio di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura - Giudizio a critica vincolata - Esclusione - Conseguenze - Applicazione di regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

Sez. 4, Sentenza n. 23661 del 27/03/2024 Ud. (dep. 13/06/2024) Rv. 286447-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: BOGINO ANDREA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 03/07/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavorazioni in quota - Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali - Ragioni - Conseguenze.

In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in

via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 24908 del 2021 Rv. 281680-02

Massime precedenti Vedi: N. 5128 del 2022 Rv. 282600-01, N. 21517 del 2021 Rv. 281245-01

Sez. 4, Sentenza n. 24086 del 17/01/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286469-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: CARVELLLI PERLUIGI. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/01/2023

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Acquisizione concordata di atti al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. - Volontà delle parti - Manifestazione positiva e non equivoca - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 493

Massime precedenti Conformi: N. 12881 del 2005 Rv. 231252-01

Massime precedenti Difformi: N. 15624 del 2015 Rv. 263260-01, N. 1727 del 2015 Rv. 261927-01, N. 13752 del 2021 Rv. 281088-01, N. 4635 del 2020 Rv. 278292-01

Massime precedenti Vedi: N. 2679 del 2019 Rv. 274595-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



Sez. 5, Sentenza n. 23293 del 10/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286562-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: V. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 13/07/2023

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Utilizzabilità - Impossibilità dell'esame del testimone diretto - Valutazione delle dichiarazioni "de relato" - Requisiti - Indicazione.

La testimonianza indiretta, pur utilizzabile nei limiti previsti dall'art. 195 cod. proc. pen., deve essere valutata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, con speciale cautela, particolarmente penetrante quando il testimone diretto non sia stato ascoltato (nella specie, perché deceduto), reperendo, all'occorrenza, ulteriori elementi esterni di conferma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2001 del 2008 Rv. 238849-01, N. 4976 del 1997 Rv. 207843-01, N. 38064 del 2019 Rv. 277062-01, N. 46332 del 2016 Rv. 268525-01, N. 17827 del 2023 Rv. 284408-01, N. 9801 del 2007 Rv. 236005-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 08/05/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286563-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: VISCA MASSIMILIANO. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 30/11/2023

530107 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - Illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48020 del 2015 Rv. 265467-01

Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 07/05/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286622-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: GRATTACASO GIOVANNI. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 14/11/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Indice del fascicolo di parte nel procedimento civile - Sottoscrizione del cancelliere - Natura fidefacente dell'atto - Falso in atto pubblico - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico fidefacente la condotta dell'avvocato che, nel procedimento civile, alteri l'indice del fascicolo di parte dopo che il cancelliere incaricato lo ha sottoscritto, in quanto siffatta sottoscrizione non è finalizzata, semplicemente, a provare l'avvenuto deposito del fascicolo, ma anche a dare contezza del suo contenuto.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 73, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 19923 del 2021 Rv. 281255-01

Sez. 5, Sentenza n. 23926 del 02/05/2024 Ud. (dep. 14/06/2024) Rv. 286574-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: SANSONE LUIGI. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/10/2023

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto - Fattispecie.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01

Massime precedenti Vedi: N. 8097 del 2022 Rv. 282908-01, N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, Sentenza n. 23577 del 23/04/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286621-01

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: FALCONE FRANCESCO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 07/07/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Distrazione di ramo d'azienda - Nozione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cessione di un ramo d'azienda - che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555

*Massime precedenti Vedi:* N. 3816 del 2018 Rv. 272325-01, N. 31703 del 2015 Rv. 264347-01, N. 5357 del 2018 Rv. 272108-01, N. 26542 del 2014 Rv. 260689-01

Sez. 5, Sentenza n. 22558 del 17/04/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286505-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: CARTUCCIA SANDRO. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 03/10/2023

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Destinazione della cosa a pubblica reverenza - Presenza in un luogo di culto - Sufficienza - Esclusione - Funzione di culto o di devozione - Necessità - Fattispecie.

L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 29820 del 2012 Rv. 253174-01

Sez. 5, Sentenza n. 25036 del 16/04/2024 Ud. (dep. 25/06/2024) Rv. 286565-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PERSIA EMANUELE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MATERA, 12/12/2023

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Condanna generica al risarcimento del danno in primo grado - Omesso appello della parte civile - Liquidazione del danno in appello - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Condizioni.

In caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di

appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

*Massime precedenti Vedi:* N. 1699 del 1999 Rv. 212506-01, N. 12722 del 2020 Rv. 279018-01, N. 23940 del 2020 Rv. 279490-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 20

#### Sez. 5, Sentenza n. 22551 del 12/04/2024 Ud. (dep. 04/06/2024) Rv. 286561-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: P. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PERUGIA, 24/10/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.

*Riferimenti normativi:* Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18305 del 2019 Rv. 275916-01, N. 5452 del 2023 Rv. 284138-01, N. 27526 del 2018 Rv. 272963-01, N. 34872 del 2018 Rv. 273426-01, N. 29520 del 2018 Rv. 272967-01 Rv. 272967-01

Massime precedenti Difformi: N. 12864 del 2022 Rv. 283367-01

#### Sez. 5, Sentenza n. 23603 del 03/04/2024 Cc. (dep. 12/06/2024) Rv. 286564-01

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: CICOGNANI GUIDO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 24/11/2023

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Presenza di più condebitori solidali - "Periculum in mora" - Valutazione riferita ai soli condebitori destinatari della richiesta di sequestro - Legittimità - Fattispecie.

In tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, spettando al creditore la libera scelta del condebitore contro cui agire, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione ai singoli soggetti contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni degli altri condebitori solidali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito che hanno accolto la richiesta di sequestro formulata solo nei confronti di tutti i coimputati nonostante la presenza di un responsabile civile il cui patrimonio, di sicura capienza, non era stato invece attinto dalla richiesta cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Pen. art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 51576 del 2019 Rv. 277813-02

Massime precedenti Vedi: N. 14637 del 2018 Rv. 272850-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51660 del 2014 Rv. 261118-01

Sez. 5, Sentenza n. 25519 del 07/03/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286567-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: PMT C/ FONTANA GESUALDO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TERMINI IMERESE, 27/10/2023

666014 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' ASSOLUTE - Anticipazione dell'orario di celebrazione del dibattimento rispetto all'ora prefissata - Omessa comparizione della parte offesa - Proscioglimento per remissione tacita di querela - Nullità assoluta - Sussistenza.

E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 51578 del 2017 Rv. 271343-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01

Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 05/03/2024 Ud. (dep. 27/06/2024) Rv. 286566-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: D. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 16/05/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Inoltro a terzi di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito pubblicati su un sito "web" ad accesso limitato - Reato di cui all'art. 612-ter, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito "web" di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'"account", è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14927 del 2023 Rv. 284576-01

Sez. 5, Sentenza n. 23569 del 02/02/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286740-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MAURO ANNA. Relatore: MAURO ANNA. Imputato: G. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI GENOVA, 14/06/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Istanza di rimessione in termini all'esito del giudizio ordinario per accedere al rito - Esclusione - Ragioni.

E' preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7385 del 2000 Rv. 216255 - 01, N. 48757 del 2012 Rv. 254524 - 01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545 - 01

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

# Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 25013 del 21/06/2024 Cc. (dep. 25/06/2024) Rv. 286670-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **COSTANZO ANGELO.** Relatore: **COSTANZO ANGELO.** Imputato: **FOCA TIBERIU IULAN CUI 06WQ8WV.** P.M. **PATARNELLO MARCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 07/05/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Durata quinquennale del radicamento del consegnando sul territorio nazionale - Computabilità della permanenza antecedente al reato - Sussistenza.

In tema di mandato di arresto europeo, al fine di verificare il radicamento almeno quinquennale della persona richiesta sul territorio nazionale, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 103, deve computarsi non solo il lasso temporale di permanenza in Italia successivo alla commissione del reato oggetto del mandato, ma anche quello antecedente la sua perpetrazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A), Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 18124 del 2021 Rv. 281271-01, N. 5233 del 2023 Rv. 284110-01, N. 4534 del 2020 Rv. 278113-01, N. 34816 del 2023 Rv. 285094-01, N. 29865 del 2020 Rv. 279957-01, N. 41 del 2024 Rv. 285601-01, N. 26021 del 2022 Rv. 283459-01

Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 21/06/2024 Cc. (dep. 25/06/2024) Rv. 286669-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **STOICA ALEXANDRU DANIEL.** P.M. **PATARNELLO MARCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/05/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Misura cautelare adottata dallo Stato richiedente con termine di durata predeterminato - Termine di decorrenza della sua efficacia - Indicazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, il termine di efficacia della misura cautelare posta a fondamento del mandato decorre dal momento in cui la persona richiesta viene posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente, sicché non osta alla consegna la circostanza che il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia sia superiore al termine di durata della cautela predeterminato nel provvedimento dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto processuale emesso dalle autorità rumene per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di trenta giorni).

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. C), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Conformi: N. 14976 del 2009 Rv. 243080-01, N. 10054 del 2013 Rv. 254822-01, N. 16544 del 2010 Rv. 246749-01, N. 47731 del 2015 Rv. 265769-01

Massime precedenti Vedi: N. 20955 del 2009 Rv. 243844-01, N. 18352 del 2020 Rv. 279301-03, N. 11322 del 2008 Rv. 239154-01

Sez. 6, Sentenza n. 23297 del 07/06/2024 Cc. (dep. 10/06/2024) Rv. 286618-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **AMOROSO RICCARDO.** Relatore: **AMOROSO RICCARDO.** Imputato: **JOVANOVIC DENIS (CUI 05E4WV8).** P.M. **ALEMI FLAVIA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/04/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Sostituzione del titolo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna, sempre che la modifica sia fondata su una "emendatio libelli" contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la relativa verifica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata emessa sulla base di un mandato di arresto che, dopo la pronuncia della Corte di appello, era stato revocato e sostituito da altro mandato d'arresto, relativo ad alcune delle imputazioni originariamente contestate).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 Massime precedenti Conformi: N. 2745 del 2012 Rv. 251788-01

Massime precedenti Vedi: N. 10555 del 2017 Rv. 269385-01, N. 21772 del 2016 Rv. 266934-01

Sez. 6, Sentenza n. 23296 del 07/06/2024 Cc. (dep. 10/06/2024) Rv. 286381-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **CRISCUOLO ANNA.** Relatore: **CRISCUOLO ANNA.** Imputato: **RADULOVIC ROKI (CUI 067INV7).** P.M. **ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/04/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato d'arresto europeo - Modifica dello stesso, nelle more della procedura di consegna, da parte dello Stato di emissione, in conseguenza del mutamento del titolo cautelare - Conseguenze - Indicazione.

In tema di mandato d'arresto europeo, nel caso in cui, nelle more della procedura di consegna e antecedentemente alla celebrazione del giudizio di legittimità, intervenga la sua modifica da parte dello Stato di emissione, per effetto di mutamento del titolo cautelare in precedenza emesso, il vaglio di sussistenza dei suoi presupposti, dovendo essere svolto in prima istanza dalla Corte di appello, non può essere effettuato dalla Corte di cassazione, che, pertanto, è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare "medio tempore" sostituito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Decreto Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Decreto Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17

*Massime precedenti Vedi:* N. 2745 del 2012 Rv. 251788-01, N. 10555 del 2017 Rv. 269385-01, N. 21772 del 2016 Rv. 266934-01

Sez. 6, Sentenza n. 22829 del 04/06/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286569-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: MOENES AHMED ZAKY MTARED AHMED (CUI 0341CFX). P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/04/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo processuale - Consegna per l'estero - Informazioni che devono essere trasmesse dall'autorità richiedente - Omessa indicazione della pena massima senza alcun pregiudizio per il consegnando - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale, è irrilevante l'omessa indicazione, prescritta dall'art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69, della pena massima prevista dalla legge dello Stato richiedente per il reato per il quale si procede, qualora dalla predetta omissione non derivi alcun pregiudizio al consegnando. (Fattispecie in cui la corte d'appello, a seguito delle informazioni integrative assunte, aveva ritenuto pena massima comminabile l'ergastolo, considerata compatibile con i diritti fondamentali della persona in ragione degli istituti previsti dall'ordinamento tedesco, che consentono la sospensione della relativa esecuzione e la cessazione per atto di clemenza).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. F, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 2 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 23695 del 2017 Rv. 269980-01, N. 931 del 2018 Rv. 271961-01, N. 7400 del 2012 Rv. 252043-01, N. 35462 del 2021 Rv. 282253-01, N. 30006 del 2020 Rv. 279782-02

Sez. 6, Sentenza n. 23216 del 22/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286617-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **DI GERONIMO PAOLO.** Relatore: **DI GERONIMO PAOLO.** Imputato: **S.** P.M. **LORI PERLA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 19/09/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Continuazione con altro reato già giudicato - Deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51473 del 2019 Rv. 277745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238-01

Sez. 6, Sentenza n. 23623 del 21/05/2024 Ud. (dep. 12/06/2024) Rv. 286629-01

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: HASAN MASUM (CUI 05FWBQG). P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/06/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Art. 131-bis cod. pen. - Modifiche introdotte dalla legge n. 77 del 2019 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/06/2019 num. 53 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 08/08/2019 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 46567 del 2016 Rv. 268069-01 Rv. 268069-01, N. 17190 del 2023 Rv. 284606-01, N. 39977 del 2019 Rv. 276949-01, N. 30515 del 2023 Rv. 284975-01

Sez. 6, Sentenza n. 22945 del 15/05/2024 Cc. (dep. 06/06/2024) Rv. 286571-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: PARVAIZ QAISAR. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/03/2024

675016 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Reato punito con la pena di morte nello stato richiedente - Legittimità dell'arresto e della applicazione di misura cautelare - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4344 del 2004 Rv. 228377-01

Massime precedenti Vedi: N. 46402 del 2019 Rv. 277391-01, N. 11548 del 2017 Rv. 269401-01, N. 46222 del 2009 Rv. 245304-01, N. 44665 del 2019 Rv. 278190-01, N. 31373 del 2015 Rv. 264336-01

Sez. 6, Sentenza n. 23639 del 14/05/2024 Cc. (dep. 12/06/2024) Rv. 286630-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: ARMINIO PAOLA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERCELLI, 16/01/2024

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Udienza predibattimentale - Provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale - Natura giuridica - Indicazione - Conseguenze.

Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 45275 del 2001 Rv. 221307-01, N. 6432 del 2019 Rv. 275074-01, N. 8836 del 2020 Rv. 278712-01, N. 10357 del 2008 Rv. 238913-01

Sez. 6, Sentenza n. 22920 del 07/05/2024 Ud. (dep. 06/06/2024) Rv. 286570-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA C/ CASULA ROBERTO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 11/11/2022

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Ambasciatore di uno Stato straniero - Legittimazione alla revoca della costituzione di parte civile dello Stato rappresentato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'ambasciatore di uno Stato straniero è legittimato a revocare la costituzione di parte civile del proprio Stato innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato presso cui è accreditato, in quanto investito, in virtù del rapporto di compenetrazione organica e senza la necessità di alcun atto autorizzativo "ad hoc", della rappresentanza dello Stato di appartenenza in ogni ambito, non solo politico e pubblico, ma anche nei giudizi in cui tale Stato sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida ed efficace la procura speciale rilasciata dall'ambasciatore al difensore ai fini della revoca della costituzione di parte civile promossa nell'interesse della Repubblica Federale della Nigeria per il risarcimento dei danni da reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3454 del 2019 Rv. 275195-01, N. 30388 del 2019 Rv. 276564-01, N. 38741 del 2019 Rv. 276649-01

Sez. 6, Sentenza n. 25005 del 07/05/2024 Ud. (dep. 25/06/2024) Rv. 286713-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: AJDARI BLERIM. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/05/2023

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Delitto di evasione - Attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. - Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 38 com. 4, Legge 05/12/2015 num. 251 art. 3

Sez. 6, Sentenza n. 22282 del 07/05/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286663-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: RINALDI LEONARDO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 14/09/2023

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Legale rappresentante di società a partecipazione pubblica di minoranza - Qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Condizioni - Natura di organismo di diritto pubblico dell'ente - Necessità - Esclusione.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a partecipazione pubblica di minoranza, purché abbia natura pubblica il servizio dalla stessa espletato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che non è necessario, a tali fini, che l'ente abbia tutti i requisiti dell'organismo di diritto pubblico previsti dall'art. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oggi trasfuso nell'art. 1, all. l.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, qualifica che costituisce il presupposto per l'applicazione della disciplina dei contratti pubblici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 37076 del 2021 Rv. 282305-01, N. 23910 del 2023 Rv. 284759-01, N. 8614 del 2024 Rv. 286068-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 22282 del 07/05/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286663-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: RINALDI LEONARDO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 14/09/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Contratto di partenariato pubblico privato - Organismo di diritto pubblico o società mista ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 175 del 2016 di uno dei soggetti interessati - Necessità - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, avente ad oggetto la designazione della parte privata in un rapporto di partenariato pubblico privato, è necessario che almeno uno dei soggetti coinvolti nella operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale società a partecipazione mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, il rapporto rientra nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente, sicché è individuabile quale oggetto di mercimonio un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 44142 del 2023 Rv. 285366-02

Sez. 6, Sentenza n. 25005 del 07/05/2024 Ud. (dep. 25/06/2024) Rv. 286713-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: AJDARI BLERIM. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/05/2023

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Proposizione di questione di costituzionalità della disposizione applicata - Unico motivo - Ammissibilità - Condizioni.

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 31683 del 2008 Rv. 240780-01, N. 409 del 2009 Rv. 242456-01, N. 37796 del 2020 Rv. 280961-01, N. 35375 del 2007 Rv. 237401-01, N. 45511 del 2009 Rv. 245509-01

Massime precedenti Difformi: N. 12623 del 2020 Rv. 279059-01, N. 46334 del 2003 Rv. 226692-01, N. 677 del 2015 Rv. 261551-01, N. 45311 del 2008 Rv. 242338-01, N. 4944 del 2022 Rv. 282778-01, N. 8434 del 2009 Rv. 242970-01

Massime precedenti Vedi: N. 20702 del 2020 Rv. 279376-01

Sez. 6, Sentenza n. 22828 del 30/04/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286628-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: REDA ENRICO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/12/2023

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza in materia di sequestro preventivo - Appello del pubblico ministero - Accoglimento del gravame - Immediata esecutività dell'ordinanza - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa, ex art. 322-bis, cod. proc. pen., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23244 del 2022 Rv. 283441-01, N. 41004 del 2010 Rv. 248936-01, N. 24967 del 2015 Rv. 264097-01, N. 41078 del 2007 Rv. 238097-01, N. 11204 del 2016 Rv. 266371-01

Massime precedenti Difformi: N. 25052 del 2020 Rv. 279864-01

Massime precedenti Vedi: N. 2525 del 2022 Rv. 282800-01

Sez. 6, Sentenza n. 22828 del 30/04/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286628-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: REDA ENRICO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 04/12/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - "Bonus carta del docente" - Soglia di punibilità ex art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. - Superamento - Criteri di valutazione.

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, consistenti nel rimborso conseguito dall'esercente delle somme riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione in favore dei docenti (c.d. "bonus carta del docente"), di cui all'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere valutato con riguardo all'entità complessiva della somma oggetto della fattura emessa dal singolo esercente, a nulla rilevando l'importo massimo di detto "bonus".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter com. 2, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., DPCM 28/11/2016 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11341 del 2023 Rv. 284577-04, N. 9060 del 2023 Rv. 284336-01

Sez. 6, Sentenza n. 24717 del 24/04/2024 Ud. (dep. 21/06/2024) Rv. 286666-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: LOMBARDO DANIELA RITA. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 13/04/2023

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Medico dipendente di ospedale pubblico svolgente attività intramuraria - Riscossione delle somme dai pazienti - Mancato versamento all'azienda sanitaria della parte di spettanza - Peculato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, omette poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo, e non derivi da un affidamento devoluto solo "intuitu personae" ovvero da una condotta "contra legem". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per non aver chiarito se l'imputata, svolgendo le prestazioni sanitarie presso il proprio studio professionale, avesse previamente attivato la procedura di "intra moenia" allargata, cui era autorizzata, trattenendo quanto aveva riscosso in ragione del proprio ufficio, ovvero avesse operato al di fuori del rapporto con l'ammininistrazione, in violazione delle norme contrattuali e disciplinari ad esso inerenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35988 del 2015 Rv. 264578-01

Massime precedenti Vedi: N. 15945 del 2021 Rv. 280967-01, N. 23792 del 2022 Rv. 283274-01, N. 45084 del 2021 Rv. 282290-01, N. 34884 del 2007 Rv. 237693-01

Sez. 6, Sentenza n. 22919 del 24/04/2024 Ud. (dep. 06/06/2024) Rv. 286664-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: P. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/06/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Rito cartolare - Termine per il deposito di conclusioni scritte - Perentorietà - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie in tema di tardivo deposito delle conclusioni del procuratore generale ex art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020.

Nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio. (Fattispecie relativa ad inosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del procuratore generale presso la corte di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18483 del 2022 Rv. 283262-01, N. 8131 del 2023 Rv. 284369-02

Massime precedenti Difformi: N. 34914 del 2021 Rv. 281941-01, N. 32812 del 2023 Rv. 285331-01, N. 30146 del 2023 Rv. 285040-01, N. 20885 del 2021 Rv. 281152-01, N. 27419 del 2023 Rv. 285874-01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905-01, N. 49964 del 2023 Rv. 285645-01

Massime precedenti Vedi: N. 49392 del 2018 Rv. 274040-01, N. 21066 del 2022 Rv. 283316-01, N. 11630 del 2020 Rv. 278719-01, N. 13597 del 2017 Rv. 269673-01, N. 19925 del 2014 Rv. 259618-01, N. 18453 del 2012 Rv. 252711-01, N. 28299 del 2019 Rv. 276414-01

Sez. 6, Sentenza n. 23632 del 17/04/2024 Cc. (dep. 12/06/2024) Rv. 286647-02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **GALLUCCI ENRICO.** Relatore: **GALLUCCI ENRICO.** Imputato: **PG C/ SULIC MERSIJA (CUI 0.** P.M. **SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/02/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. - Divieto di applicazione di custodia cautelare in caso di prognosi di pena detentiva inferiore a tre anni - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Massime precedenti Conformi: N. 24245 del 2015 Rv. 264169-01

Massime precedenti Vedi: N. 3889 del 2012 Rv. 251656-01 Rv. 251657-01

Sez. 6, Sentenza n. 23632 del 17/04/2024 Cc. (dep. 12/06/2024) Rv. 286647-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **GALLUCCI ENRICO.** Relatore: **GALLUCCI ENRICO.** Imputato: **PG C/ SULIC MERSIJA (CUI 0.** P.M. **SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/02/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Pericolo di fuga - Valutazione - Elementi sintomatici - Idoneità - Indicazione.

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurare la consegna al Paese richiedente, ma la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28758 del 2008 Rv. 240322-01, N. 23319 del 2016 Rv. 267061-01, N. 13939 del 2005 Rv. 231330-01, N. 2840 del 2007 Rv. 235554-01, N. 50161 del 2019 Rv. 278057-01

Massime precedenti Difformi: N. 1724 del 2012 Rv. 251573-01 Massime precedenti Vedi: N. 32770 del 2012 Rv. 253005-01

Sez. 6, Sentenza n. 22811 del 16/04/2024 Ud. (dep. 05/06/2024) Rv. 286626-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: R. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/10/2023

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale - Definitività del provvedimento - Rivalutazione della questione nel giudizio di appello - Esclusione.

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la rivalutazione della questione è preclusa al giudice dell'impugnazione successivamente proposta dall'interessato avverso la sentenza contumaciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4449 del 2008 Rv. 238346-01, N. 19118 del 2007 Rv. 236400-01, N. 9477 del 2009 Rv. 243012-01 Rv. 243013-01, N. 6826 del 2015 Rv. 262526-01, N. 35345 del 2008 Rv. 241374-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36084 del 2005 Rv. 231808-01

Sez. 6, Sentenza n. 22822 del 16/04/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286627-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: P. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE RAVENNA, 13/12/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Conversione del rito abbreviato in patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Ragioni.

È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994, Rv. 199397-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis

Massime precedenti Vedi: N. 19679 del 2021 Rv. 281664-01, N. 42260 del 2017 Rv. 270881-01

Sez. 6, Sentenza n. 22287 del 10/04/2024 Cc. (dep. 03/06/2024) Rv. 286625-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: FALL NAME SAMBA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 15/11/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.

La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Difformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 23462 del 2024 Rv. 286374-01, N. 17055 del 2024 Rv. 286357-01, N. 24299 del 2024 Rv. 286538-01

Massime precedenti Vedi: N. 23275 del 2024 Rv. 286361-01

Sez. 6, Sentenza n. 24388 del 13/03/2024 Ud. (dep. 20/06/2024) Rv. 286648-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: A. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 17/01/2023

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta elusiva ex art. 388, comma secondo, cod. pen. - Mero inadempimento dell'obbligato - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti del padre separato, il quale, avendo diritto di vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre, aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 38126 del 2023 Rv. 285214-02, N. 10905 del 2023 Rv. 284467-01, N. 12976 del 2020 Rv. 278756-01

Massime precedenti Difformi: N. 6042 del 1996 Rv. 205078-01, N. 27995 del 2009 Rv. 244521-01, N. 12391 del 2016 Rv. 266675-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36692 del 2007 Rv. 236937-01

Sez. 6, Sentenza n. 24731 del 13/03/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286668-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: LOCATELLI JONATHAN. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 07/11/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Titolare di autoscuola - Organizzazione di corsi propedeutici al rilascio della "carta di qualificazione del conducente" ex art. 19, d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Esclusione.

Il titolare di autoscuola che organizza corsi propedeutici al rilascio della "carta di qualificazione del conducente" non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto per il conseguimento del titolo e il rilascio dell'attestato finale è necessario sostenere un successivo esame presso la Motorizzazione Civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 19

*Massime precedenti Vedi:* N. 12278 del 2020 Rv. 278755-01, N. 12739 del 2020 Rv. 279157-01, N. 13069 del 2011 Rv. 249851-01, N. 1943 del 1999 Rv. 213910-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 24730 del 13/03/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286667-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: I. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2022

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotto - Nullità - Esclusione - Termini per impugnare - Decorrenza.

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 45408 del 2019 Rv. 277775-01, N. 13697 del 2016 Rv. 266444-01

Massime precedenti Difformi: N. 20679 del 2024 Rv. 286480-01, N. 22465 del 2022 Rv. 283407-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

# Sez. 6, Sentenza n. 23204 del 12/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286616-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** Relatore: **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** Imputato: **P.** P.M. **BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 22/03/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità - Sussistenza.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Tratt. Internaz. 18/12/1979, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 14/03/1985 num. 132 art. 16, Decreto Legge 27/06/2013 num. 77 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2979 del 2021 Rv. 280590-01 Rv. 280590-01

Massime precedenti Difformi: N. 28218 del 2023 Rv. 284788-01

Massime precedenti Vedi: N. 32577 del 2022 Rv. 283617-01, N. 52900 del 2016 Rv. 268559-01, N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 24710 del 2021 Rv. 281528-01, N. 3427 del 2024 Rv. 285848-01, N. 44335 del 2023 Rv. 285385-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40986 del 2018 Rv. 273934-01

# Sez. 6, Sentenza n. 24729 del 07/03/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286712-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **SILVESTRI PIETRO.** Relatore: **SILVESTRI PIETRO.** Imputato: **FAL CHEICKH (CUI 05A1KF8).** P.M. **RICCARDI GIUSEPPE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/06/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Processo in assenza - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Successiva rinuncia al mandato - Effettiva conoscenza del processo - Condizioni.

In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 19949 del 2021 Rv. 281256-01, N. 31201 del 2020 Rv. 280137-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

### Sez. 6, Sentenza n. 22280 del 07/03/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286614-02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Relatore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Imputato: **PG C/ FASO GIUSEPPE.** P.M. **RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 07/03/2023

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Concorso colposo nel delitto doloso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo, di talché, nei delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva assolto il direttore di un ufficio postale dal concorso nel delitto di peculato con il dipendente che si era appropriato del denaro riveniente dalla liquidazione di buoni fruttiferi, in riforma della condanna di primo grado fondata sull'omesso esercizio del suo potere di vigilanza e controllo). (Conf.: Sez. U., n. 2720 del 1990, Rv. 183495-01 e n. 5017 del 1991, Rv. 187331-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9542 del 1996 Rv. 206798-01, N. 57006 del 2018 Rv. 274626-02, N. 7032 del 2019 Rv. 276624-01

Massime precedenti Difformi: N. 34385 del 2011 Rv. 251511-01, N. 39680 del 2002 Rv. 223214-01, N. 22042 del 2015 Rv. 263499-01, N. 10795 del 2008 Rv. 238957-01

### Sez. 6, Sentenza n. 22280 del 07/03/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286614-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Relatore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Imputato: **PG C/ FASO GIUSEPPE.** P.M. **RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 07/03/2023

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Attività di raccolta del risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. - Natura pubblicistica - Sussistenza - Conseguenze in tema di peculato.

Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio (nella specie, mediante buoni postali fruttiferi) contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, eseguita per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ha natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 12, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 284 art. 2 com. 3, DPR 14/03/2001 num. 144 art. 2 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 5, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 33610 del 2010 Rv. 248271-01, N. 10875 del 2017 Rv. 272079-01, N. 14227 del 2017 Rv. 269481-01, N. 36007 del 2004 Rv. 229758-01, N. 31660 del 2015 Rv. 265290-01, N. 20118 del 2001 Rv. 218903-01, N. 993 del 2019 Rv. 274938-01

Massime precedenti Difformi: N. 42657 del 2018 Rv. 274289-01, N. 18457 del 2015 Rv. 263359-01, N. 10124 del 2015 Rv. 262746-01

Sez. 6, Sentenza n. 22814 del 06/03/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286646-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: MAZZEO CLEMENTE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 26/09/2023

606105 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE - Corruzione commessa dopo la cessazione della qualità - Collegamento con le funzioni pubbliche precedentemente svolte - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.

Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 ter, Cod. Pen. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 2230 del 2020 Rv. 278131-01, N. 39010 del 2013 Rv. 256596-01, N. 8430 del 2020 Rv. 278386-01

Sez. 6, Sentenza n. 23203 del 05/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286645-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PETRINI MARCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/01/2023

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Estinzione del rapporto di pubblico impiego ex art. 32-quinquies cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In

motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 quinquies, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E) CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 12676 del 2023 Rv. 284285-01, N. 1230 del 2021 Rv. 280228-01, N. 9062 del 2023 Rv. 284417-02

Sez. 6, Sentenza n. 24049 del 05/03/2024 Cc. (dep. 17/06/2024) Rv. 286665-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: BRUNI SABRINA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PRATO, 05/10/2023

654039 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Inammissibilità dell'istanza dichiarata dal giudice investito del processo - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi dell'art. 45, cod. proc. pen., così esautorando la Corte di cassazione, alla quale è riservato in esclusiva ogni potere di valutazione al riguardo. (Fattispecie in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per mancata esecuzione delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.). (Vedi: SU, n. 6925 del 1995, Rv. 201303-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18022 del 2004 Rv. 227980-01

Sez. 6, Sentenza n. 23203 del 05/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286645-03

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PETRINI MARCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/01/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione in atti giudiziari - Corruzione dell'operatore giudiziario per l'esercizio della funzione - Criteri distintivi - Indicazione.

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è necessario che l'atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno ad una delle parti del medesimo, non essendo sufficiente il generico asservimento dell'operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi nella quale la condotta è sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 318

Massime precedenti Vedi: N. 5264 del 2016 Rv. 265842-01, N. 36323 del 2009 Rv. 244972-01

Sez. 6, Sentenza n. 23203 del 05/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286645-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PETRINI MARCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/01/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente del profitto - Riparazione pecuniaria ex art.322-quater cod. pen. - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.

È illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 322 quater

Massime precedenti Vedi: N. 16872 del 2019 Rv. 275671-01

Sez. 6, Sentenza n. 23203 del 05/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286645-04

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PETRINI MARCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/01/2023

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca di valore ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. - Corruzione - Reato plurisoggettivo - Determinazione dell'entità del profitto confiscabile al corruttore concorrente - Modalità.

In caso di corruzione plurisoggettiva, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere disposta per la quota del profitto conseguito da ciascuno e, soltanto qualora non sia possibile determinarne esattamente la misura, la stessa potrà essere disposta, in applicazione del principio solidaristico, nei confronti del singolo anche per l'intero importo del profitto realizzato dai correi, e comunque in misura non inferiore alle utilità date o promesse al pubblico funzionario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4727 del 2021 Rv. 280596-01, N. 9206 del 2024 Rv. 286021-01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046-01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828-01, N. 10612 del 2024 Rv. 286168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26654 del 2008 Rv. 239926-01

Sez. 6, Sentenza n. 22276 del 28/02/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286568-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: C. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 22/09/2022

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI

DI SUSSISTENZA - Assegno per il mantenimento di figli minori - Adempimento del terzo mediante accollo del debito - Configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore formalmente assunto da un prossimo congiunto dell'obbligato deve ritenersi effettuato da quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva omesso di considerare l'intervenuto accollo, pur temporaneo, dell'obbligazione civile di mantenimento del figlio minore dell'imputato da parte del padre di quest'ultimo, mediante scrittura privata ratificata dal tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14906 del 2010 Rv. 247022-01, N. 46060 del 2014 Rv. 260823-01

Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024 Cc. (dep. 03/06/2024) Rv. 286615-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: ZAPPINI LUISA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 18/09/2023

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Contraddittorietà tra giudicati - Inconciliabilità tra i fatti accertati - Rilevanza della diversa valutazione su elementi normativi - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A), Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 34927 del 2018 Rv. 273749-01

Massime precedenti Vedi: N. 43631 del 2023 Rv. 285320-01, N. 18209 del 2020 Rv. 279446-01

Sez. 6, Sentenza n. 22275 del 31/01/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286613-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: PUGLISI GAETANA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 07/10/2022

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Impiegato dell'Ente Poste s.p.a. - Addetto alla ricezione del modello F24 - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione.

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi

tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 11, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49843 del 2018 Rv. 274205-01, N. 33845 del 2014 Rv. 260174-01, N. 5064 del 2014 Rv. 258768-01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109-01